

## **Una nuova Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a tutela dei diritti dei figli delle persone detenute.**

di *Laura Cesaris*

RACCOMANDAZIONE CM/REC(2018)5 DEL COMITATO DEI MINISTRI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA AI FIGLI DELLE PERSONE DETENUTE, 4 APRILE 2018

1. Nell'ambito della "strategia sui diritti dei minori", che caratterizza l'attività del Consiglio d'Europa per il quinquennio 2016-2021, il Comitato dei Ministri ha adottato il 4 aprile scorso la Raccomandazione 2018/5 "riguardante i figli di detenuti", come sinteticamente viene indicato nel suo titolo. Ma proprio la genericità e, per certi versi, la laconicità della denominazione usata stanno a indicare come si voglia prendere in considerazione la situazione dei figli di persone recluse nella sua complessità, avendo riguardo ai diversi contesti detentivi nei quali la relazione parentale si può realizzare.

La Raccomandazione si inserisce nel contesto delle politiche di attenzione alla giustizia penale, come ha sottolineato il segretario generale Thorbjorn nel discorso ai ministri della giustizia il 12 aprile scorso, in particolare di quelle dirette alla riforma del sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo per un miglior equilibrio e una maggior tutela dei diritti delle persone .

La Raccomandazione prende le mosse dalla constatazione di un numero particolarmente elevato di minori, il cui genitore è detenuto<sup>1</sup>, e dalla necessità dunque di richiamare l'attenzione su questa condizione, di apprestare o migliorare strumenti per favorire il mantenimento del rapporto genitoriale, nella consapevolezza della rilevanza di questo rapporto. Il Comitato dei Ministri non ignora che già vi siano a livello internazionale normative in tal senso, che infatti sono puntualmente richiamate, ma allarga l'orizzonte a specifiche e proficue iniziative adottate dai singoli Stati, come quella che proprio nel nostro Paese è stata avviata già dal 2014 grazie all'accordo fra il ministero della giustizia, il garante nazionale per l'infanzia e l'associazione "bambinisenzasbarre"<sup>2</sup>, per estendere le prassi virtuose. Corredata da un corposo e assai interessante Allegato, la Raccomandazione, secondo una tecnica redazionale ormai consueta, dopo i "Consideranda" offre un prontuario

---

<sup>1</sup> Si calcola che siano circa 2,1 milioni i minori il cui genitore sia detenuto.

<sup>2</sup> Il Protocollo è stato sottoscritto il 21 marzo 2014 e rinnovato il 6 settembre 2016, ed è meglio conosciuto come "Carta dei figli di genitori detenuti".

del significato delle espressioni usate, e individua valori e principi sottesi alla Raccomandazione. Innanzitutto, l'interesse superiore del minore, che è il filo conduttore della Convenzione per i diritti dell'infanzia (CIDE), e comporta il diritto per i minori a intrattenere relazioni e, correlativamente in capo agli Stati, l'obbligo di dar seguito a tale diritto mediante i più opportuni interventi. Preme rilevare al riguardo che viene richiamata altresì quella giurisprudenza della Corte edu, che si ispira alle Carte internazionali in materia, con una particolare attenzione alla Carta europea dell'Unione europea e alle Decisioni quadro, in specie alla 2008/909/JAI concernente il riconoscimento reciproco delle decisioni relative a pene e a misure privative della libertà.

La Raccomandazione delinea l'ambito di applicazione sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Per quanto riguarda il primo, i destinatari sono individuati in tutti i figli di età inferiore a 18 anni di persone recluse, recependo la definizione contenuta nella CIDE, di cui tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono firmatari. Una particolare attenzione è prestata agli infanti, che sono nati in carcere o che vi entrano con uno dei genitori.

Si sottolinea più volte che i principi sono riferiti a tutti i figli minorenni e che, qualora ragioni di sicurezza debbano essere tenute in particolare considerazione, queste non possono comunque cancellare il diritto dei figli ai colloqui.

Particolare poi è la situazione di quei minori detenuti che rivestano il duplice ruolo di genitori e di figli.

È interessante osservare che il profilo soggettivo si estende ai genitori reclusi, le cui esigenze affettive devono essere considerate al pari di quelle dei figli.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, le indicazioni della Raccomandazione riguardano tutti i contesti privativi della libertà personale, posto che l'espressione "prigione" indica nel contesto in esame indifferentemente istituti destinati ad ospitare sia imputati che condannati. Una conferma viene dalla previsione concernente le modalità dell'arresto, che deve essere effettuato, qualora siano presenti dei figli minorenni, nel rispetto della loro sensibilità (punto 8).

La Raccomandazione si apre con l'affermazione che i figli di persone recluse devono essere trattati nel pieno rispetto dei diritti umani e soprattutto con il riconoscimento del diritto a esprimere la loro opinione in merito a decisioni che possono riguardarli. Proprio questo pone in capo alle amministrazioni penitenziarie il dovere di assumere informazioni sulla vita familiare della persona che viene incarcerata, in particolare sulla presenza di figli, sulla loro età, sulla eventuale presenza di persone che se ne facciano carico. E ciò al fine di consentire di destinare il detenuto nell'istituto più vicino al nucleo familiare, realizzando il principio di territorialità dell'esecuzione della pena, peraltro già presente nel nostro sistema penitenziario, che prevede l'assegnazione all'istituto "situato nella regione di residenza" (art. 30 comma 1 d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 d'ora in poi citato come reg. esec.) e ribadito in tema di trasferimenti nell'art.42 l. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi citata come ord. penit.), e di pensare altresì a misure alternative alla detenzione, specie poi se il genitore eserciti la responsabilità genitoriale in via principale. Ne consegue che il

genitore, in tal caso, deve essere autorizzato ad assumere decisioni concernenti la prole nel rispetto del suo interesse superiore (punto 12) e che l'amministrazione penitenziaria debba periodicamente raccogliere e aggiornare i dati relativi al nucleo familiare e specificamente ai figli (punto 13).

Dall'affermazione dunque dell'interesse, anzi del diritto, dei figli al mantenimento del rapporto affettivo derivano di conseguenza una serie di corollari: la possibilità per i figli di visite regolari e frequenti (almeno una volta alla settimana), in giorni e orari che non compromettano la loro vita e in particolare non pregiudichino la frequenza scolastica. E qualora non siano possibili visite settimanali, dovranno essere autorizzati incontri di durata maggiore per consentire comunque il mantenimento del rapporto tra la prole e il genitore recluso. Particolare attenzione deve essere dedicata ad evitare ogni possibile trauma che potrebbe derivare al minore dall'impatto con l'ambiente carcerario. Così si raccomanda di rafforzare nei detenuti e nel personale penitenziario il rispetto reciproco e la tolleranza, nonché di garantire ordine e sicurezza privilegiando la sorveglianza dinamica<sup>3</sup>.

È interessante ricordare che l'ordinamento penitenziario italiano, recependo il dettato dell'art. 29 Cost. ("la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio"), dell'art. 31 Cost. ("La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi") dell'art. 30 Cost. ("È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio"), riconosce e tutela le relazioni familiari. Le quali rivestono un ruolo primario, assumendo nel nostro sistema penitenziario una valenza ulteriore: di sostegno e di risocializzazione. Non si potrebbe considerare "umano" un trattamento che negasse per ragioni custodialistiche la possibilità di far visita ad un congiunto in pericolo di vita, e non avrebbe molte possibilità di successo un trattamento risocializzante che prescindesse dalla famiglia.

L'art. 18 ord. penit. pertanto, prevede i colloqui con i "congiunti"<sup>4</sup>, che "si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia". E l'art. 37 reg. esec. regola competenze in ordine alla autorizzazione, modalità e numero dei colloqui.

---

<sup>3</sup> Nel *Manuel sur la sécurité dynamique et le renseignement pénitentiaire*, redatto nel 2016 dall'*Office des Nations Unies contre la drogue et le crime*, si chiarisce che la sicurezza dinamica comporta che il personale di polizia deve essere formato e incoraggiato ad instaurare buoni rapporti con i detenuti, a conoscerli, ad aiutarli a risolvere i problemi, a instaurare un dialogo costruttivo. Sono gli agenti ad avere più frequenti contatti e di conseguenza a influenzare le condotte dei detenuti; nel contempo sono in grado di cogliere eventuali segnali negativi e dunque di prevenire accadimenti spiacevoli.

<sup>4</sup> Nella legge penitenziaria si parla di congiunti e non di "prossimi congiunti", la cui definizione è contenuta nell'art. 307 comma 4° c.p., secondo cui "s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti"). Tuttavia almeno per quanto concerne la previsione generale dei colloqui non paiono esservi differenze.

Ulteriori corollari delle previsioni della Raccomandazione riguardano l'ingresso dei figli e i controlli sulla loro persona, che non devono ledere la loro dignità e soprattutto non devono provocare traumi, dovendosi svolgere nel rispetto della loro integrità fisica e soprattutto di quella psicologica. Non devono mai tradursi in ispezioni invasive e soprattutto corporali. Allo stesso modo l'ispezione del detenuto, se antecedente alla visita, deve essere compiuta in modo da non lederne la dignità e da non compromettere la serenità del colloquio o della visita (punto 24).

Nella prospettiva di agevolare gli incontri e di incrementarli, si deve fare ricorso a strumenti tecnologici (quali ad es. videoconferenze e chiamate con cellulari), che tuttavia non devono rappresentare un'alternativa ai colloqui diretti, sostituendoli *in toto* (punto 25), ma devono costituire opportunità ulteriori di cui avvalersi quando non sia fattibile il colloquio diretto o quando questo si debba svolgere con modalità che riducano di molto o impediscano il contatto fisico (vetro divisorio, ad es.). È inevitabile allora pensare alle modalità di colloquio disciplinate nel nostro sistema dall'art.41-*bis* comma 2-*quater* lett. b) ord. penit., che consente lo svolgimento di colloqui con i familiari "in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti", cioè muniti di vetro a tutta altezza. La circolare da ultimo emanata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in relazione a questo regime differenziato *in peius* dispone che il detenuto possa chiedere che "i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata" consentita<sup>5</sup>: ne consegue che figli o nipoti pur minorenni, ma di età superiore a 12 anni non possano usufruire di questa modalità, senza dubbio meno traumatizzante.

Per quanto riguarda le modalità generali dei colloqui, la normativa italiana prevede già particolari facilitazioni nelle ipotesi in cui il colloquio avvenga con minori di anni dieci: l'art. 37 reg. esec. dispone, infatti, nel comma 9 che "possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti", e nel comma 10 che la durata massima di un'ora può essere prolungata. Il superamento dei limiti è consentito anche per quanto concerne le telefonate con prole di età inferiore a 10 anni (art. 39 comma 3 reg. esec. ).

Al fine di migliorare le modalità con cui i familiari della persona reclusa vengono ammessi ed avviati al colloquio con il loro congiunto, è stata emanata una circolare già nel 2009<sup>6</sup>, che partendo dalla constatazione delle difficoltà che incontrano in specie i minori, suggerisce innanzitutto di migliorare i percorsi che questi e i loro accompagnatori sono costretti a fare per arrivare alla sala colloqui, di apprestare locali "a misura di bambino", che siano perciò meno spersonalizzanti e arredati con

---

<sup>5</sup> Cfr. l'art. 16 della circ. min. 2 ottobre 2017, n.3676/6126 avente ad oggetto la "organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis O.P."

<sup>6</sup> Si tratta della circ. min. 10 dicembre 2009, concernente il "Trattamento penitenziario e genitorialità - percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto".

colori e arredi adatti a bambini e consentano interazioni maggiori tra i presenti, come in particolare azioni di gioco.

Più di recente sono stati avviati a livello sperimentale in taluni istituti collegamenti via *skype*.

Partendo dalla constatazione che “l'utilizzo degli strumenti informatici da parte dei detenuti appare indispensabile elemento di crescita personale ed efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi” e pur dedicando pressoché esclusiva rilevanza a tali percorsi, in una circolare<sup>7</sup> si suggerisce l'utilizzo di collegamenti via *skype* anche per facilitare i rapporti con il mondo esterno e “mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali”, come previsto dalle Regole penitenziarie europee del 2006.

Sulla base del Protocollo siglato tra il Dap e l'associazione “bambinisenzasbarre”, cui già si è fatto cenno, si prevede poi che anche la domenica e i giorni festivi possano essere utilizzati per lo svolgimento di questi incontri.

È interessante evidenziare che nello schema di decreto legislativo recante la “Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'art. 1 commi 82, 83, 85 lett. a), b), c), d), e), f), h), l), m), o), r), s), t) e u) della legge 23 giugno 2017, n. 103, varato dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre 2017<sup>8</sup>, sono già contenute molte delle indicazioni espresse nella Raccomandazione in esame: innanzitutto, nella prospettiva di incentivare le relazioni si è riservato un particolare *favor* ai colloqui con i minori di 14 anni (alzando dunque da 10 a 14 anni l'età); in tema di locali destinati ai colloqui, si prevede che siano collocati in prossimità dell'ingresso e favoriscano una dimensione riservata del colloquio; in tema di determinazione del numero, si fissa in sei il numero minimo di colloqui per i detenuti comuni, o ancora in tema di isolamento, si precisa nel nuovo 4 comma dell'art. 33 ord. penit. che non preclude l'esercizio del diritto ad effettuare i colloqui visivi con i soggetti autorizzati e, dunque, innanzitutto proprio con i familiari e con la prole. E proprio con riferimento a quest'ultima si prevede che “particolare cura è dedicata ai minori di anni 14” con un innalzamento dell'età del minore (da dieci dell'attuale previsione), come già si è sottolineato, e nell'art. 37 reg. esec., così come formulato dalla Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario<sup>9</sup>, si sottolinea che

---

<sup>7</sup> Si tratta della circ. min. 2 novembre 2015 concernente le “Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti”.

<sup>8</sup> Lo schema di decreto legislativo in oggetto è stato varato il 22 dicembre 2017 dal Consiglio dei Ministri, sottoposto al parere delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, che hanno formulato varie osservazioni. È stato ripresentato alla successiva riunione del Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso non essendo state recepite tutte le osservazioni espresse. Così che è stata ritrasmessa la nuova versione aggiornata dello schema di decreto legislativo alle Camere per consentire loro di emettere il secondo e ultimo parere.

<sup>9</sup> La Commissione è stata istituita con d. m. 19 luglio 2017 e il testo della proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario, del regolamento di esecuzione, nonché del codice penale e del codice di procedura penale, è pubblicato in *questa Rivista*.

“particolare favore è riservato alla prole di età inferiore a 14 anni” nella determinazione del numero dei colloqui.

2. Nell’ambito detentivo una particolare cura è dedicata ai figli in tenera età, con una attenzione specifica alla loro salute, che inizia già durante la gestazione: si raccomanda che le donne possano accedere a tutte le cure necessarie in questa fase, possano partorire in un ospedale civile e che non siano utilizzati mezzi di contenzione né durante la fase del travaglio né durante il parto e neppure dopo. Attenzione è dedicata altresì alle diversità culturali di cui l’amministrazione penitenziaria dovrà farsi carico anche per quanto riguarda le cure e l’assistenza pre e post parto.

Ad evitare qualunque forma di discriminazione l’atto di nascita di bambini nati da madre detenuta non dovrà riportare indicazioni dalle quali si possa desumere che la nascita è avvenuta nel corso della detenzione) (punto 35). Allo stesso modo eventuali informazioni fornite agli organi d’informazione o da questi ultimi non dovranno comportare lesioni del diritto dei minori al rispetto della vita privata (punto 54).

Riveste una particolare rilevanza la previsione contenuta al punto 36, secondo cui la permanenza in carcere dei bambini può essere consentita solo se risponda all’interesse superiore del minore e comunque secondo le disposizioni previste da ciascuno Stato.

L’interesse superiore del minore è il criterio e nel contempo l’obiettivo che deve guidare le scelte in ordine alla permanenza del bambino in carcere accanto alla madre, scelte, che devono essere compiute caso per caso indipendentemente comunque dalle disposizioni di ciascuno Stato. Vi è una sorta di presunzione di utilità per lo sviluppo psicofisico del minore derivante dal permanere con la madre. Tuttavia, si chiarisce nell’allegato, solo ai bambini in tenera età si dovrebbe permettere di restare in istituto. Non si può in proposito non ricordare che la legislazione dei Paesi europei è al riguardo molto differente in ordine al limite di età e che la Norvegia non consente una tale opportunità, escludendo dunque che risponda all’interesse del minore vivere e crescere in un istituto penitenziario chiuso. Non si può, infatti, dimenticare che la permanenza in un ambiente chiuso qual è il carcere può causare danni allo sviluppo psicofisico, a quello motorio, emozionale e cognitivo. Per questo, dunque, nel punto 37 si esplicitano in un corposo elenco le caratteristiche e gli obiettivi che dovrebbero contraddistinguere i servizi attivati in carcere per i minori.

Si raccomanda perciò che solo ai bambini in tenera età sia consentito restare con la madre detenuta e che siano individuate soluzioni alternative al carcere altresì per la madre.

Anche in relazione ai bambini in tenera età la legislazione italiana contiene specifiche disposizioni: nel vigente art. 11 ord. penit. si prevede un’assistenza sanitaria specialistica per le donne e per i bambini, che secondo quanto previsto dal testo dell’art. 14 dello schema di decreto legislativo di riforma dovrebbero essere sottoposti a una visita di primo ingresso, qualora seguano la madre nel momento

dell'incarcerazione. È poi già prevista l'istituzione di nidi nelle sezioni dedicate alle donne, di istituti a custodia attenuata destinati ad ospitare imputate e condannate con prole fino a 6 anni e di case famiglia protette, così da ampliare la gamma delle misure diverse dalla custodia cautelare in carcere e delle modalità alternative alla esecuzione in carcere.

**3.** La Raccomandazione riserva poi particolare attenzione, nella prospettiva sempre del mantenimento del rapporto affettivo con la prole, a misure destinate a consentire al genitore detenuto il rientro in famiglia, seppur solo per poche ore o per pochi giorni, in occasione di accadimenti importanti e rilevanti per un figlio, quali ad es. il compleanno, il primo giorno di scuola, un ricovero ospedaliero (punto 11). Si noti come in presenza di questi eventi, qualora non sia possibile concedere un permesso, si auspichi un prolungamento della durata della visita (punto 28). Tuttavia, la concessione del permesso sembra dettata anche dall'intento di proteggere i minori dagli effetti deleteri derivanti dall'impatto con l'ambiente carcerario, come si deduce proprio dalla previsione di cui al punto 32. In quest'ottica si pongono gli interventi diretti a stabilire una relazione positiva tra genitore e figlio e soprattutto ad attenuare gli effetti negativi della detenzione. Al contempo si dovranno ricercare strumenti tali da consentire il rientro del genitore nel contesto familiare anche in modo graduale, mediante il ricorso a permessi, alla sorveglianza elettronica, al collocamento in istituti a custodia attenuata.

Un'attenzione particolare dovrà essere riservata al rientro in famiglia delle persone che abbiano sofferto un lungo periodo detentivo, per offrire a loro e ai loro figli ogni forma di aiuto e di sostegno nel processo di reinserimento sociale (punto 44).

Anche per quanto riguarda questi profili, il sistema penitenziario italiano contempla già strumenti volti a consentire al genitore detenuto di mantenere e rinsaldare la relazione parentale mediante ad es. l'istituto del permesso c.d. di necessità, disciplinato nell'art. 30 ord. penit., che nel 1 comma consente ai detenuti, siano essi imputati o condannati, e agli internati di recarsi presso il familiare in imminente pericolo di vita, eventualmente con la scorta, mentre nel 2 comma disciplina la concessione di permessi eccezionalmente per eventi, pur sempre riconducibili all'ambito familiare, di "particolare gravità". A fronte della formulazione dei due commi, pare tuttavia difficile ricondurre nella ipotesi di cui al 2 comma eventi significativi ma di segno positivo, quali possono essere un compleanno, la prima comunione, il conseguimento della maturità o altri eventi che rivestano una particolare valenza. Per questo nello schema di decreto legislativo di attuazione della riforma si è proposto di modificare il 2 comma aggiungendo alle ipotesi di "particolare gravità" quelle connotate da "particolare rilevanza", al fine di



ricomprendere una serie di situazioni che non trovano oggi un'adeguata risposta nel sistema<sup>10</sup>.

Assimilabili per certi versi ai permessi c.d. di necessità sono le “visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da *handicap* in situazione di gravità” disciplinate nell'art. 21-*ter* ord. penit. La previsione, infatti, riguarda nel 1 comma il “caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, affetto da patologia cronica” ovvero il “caso in cui il figlio sia affetto da *handicap* in situazione di gravità”. Nel 2 comma sono invece regolati i permessi per consentire di accompagnare il minore a visite specialistiche relative a gravi condizioni di salute.

Accanto ai permessi, sono disciplinati nell'art. 30-*ter* ord. penit. i permessi premio diretti a “consentire di coltivare interessi affettivi” (oltre che culturali o di lavoro), che tuttavia sono connotati, come dice la rubrica dell'art. 30-*ter* cit., da premialità e sono quindi fruibili solo in presenza delle condizioni oggettive e soggettive delineate nello stesso art. 30-*ter*.

**4.** La Raccomandazione dedica poi nel capo V alcune disposizioni alla preparazione del personale che entra in contatto con i minori, nella consapevolezza della delicatezza e della rilevanza del compito assegnato. Si sottolinea l'opportunità che vengano formati agenti specificamente incaricati di occuparsi dei detenuti con figli e che siano preparati a cogliere le esigenze sia degli uni sia degli altri. E ciò anche al fine di una migliore e più attenta organizzazione delle procedure di ingresso e delle modalità di colloquio, che tengano nella giusta considerazione le esigenze dei partecipanti al colloquio. Non solo, l'auspicio è che si possa in tal modo contribuire a eliminare stereotipi negativi concernenti i figli di persone recluse.

**5.** La Raccomandazione si chiude con l'invito ai ministeri competenti, a tutti gli organismi e alle istituzioni di tutela dei diritti dell'infanzia a farsi carico della situazione di questi minori, a verificare costantemente le modalità e le prassi adottate per i colloqui e soprattutto ad accertare che l'interesse superiore del minore sia l'obiettivo realmente perseguito.

Per questo sarebbe altresì importante – come si prevede nel Capo VII – che venissero istituiti gruppi di lavoro con il preciso compito di monitorare i soggetti coinvolti, le loro esperienze, le loro reazioni, i suggerimenti deducibili dalle loro testimonianze, nella prospettiva di rispondere concretamente e realmente ai loro bisogni e di rispettare i loro diritti.

**6.** Non sfugge come il tema trattato dalla Raccomandazione in esame sia particolarmente delicato, riguardando una situazione che può causare traumi,

---

<sup>10</sup> Si rinvia alla Relazione che accompagna la proposta e al testo dello schema di decreto legislativo, entrambi consultabili in *questa Rivista*.



stigmatizzazioni, privazione delle cure parentali, e conferma l'attenzione che il Consiglio d'Europa manifesta costantemente verso la situazione delle persone recluse e dei loro familiari.

Non sfugge altresì come questo tema sia di innegabile interesse e di attualità in Italia soprattutto in questo periodo di grande attesa per l'emanazione del decreto legislativo di riforma del sistema penitenziario. L'auspicio è che la Raccomandazione possa rappresentare un pungolo per il governo italiano a varare definitivamente un provvedimento che è il frutto di un lungo lavoro di studio e di approfondimento iniziato con gli Stati generali dell'esecuzione penale, che hanno coinvolto circa 200 esperti su 18 Tavoli tematici, ed è sfociato in un corposo documento finale. A cui ha fatto seguito l'istituzione nel luglio 2017 di 3 Commissioni di studio, tra cui quella per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso presieduta dal professor Giostra, che ha elaborato un'ampia e articolata proposta. Lo schema di decreto legislativo deriva da questa proposta, la quale traduce i principi fissati nella legge delega n.103/2017 ed è diretta a rendere ancora più cogenti i principi fissati in Costituzione e in norme sovranazionali in tema di esecuzione della pena e di trattamento delle persone a qualunque titolo ristrette.

Il filo conduttore è rappresentato dalla riaffermazione -in termini più netti di quanto non sia nella legge penitenziaria- che la pena non può tradursi nella compressione dei diritti fondamentali della persona e deve mirare al reinserimento sociale. È evidente l'eco delle tante sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno riaffermato il rispetto della dignità della persona quale valore indefettibile.

Il decreto legislativo mira a dare concretezza a principi costituzionali, che già sono presenti nell'ordinamento penitenziario, e tuttavia sono rimasti inattuati, specie per quanto concerne proprio gli aspetti della vita detentiva. Obiettivi l'inclusione e il recupero delle persone, che possono essere raggiunti attraverso percorsi finalizzati alla responsabilizzazione dei soggetti reclusi. L'attenzione dei *mass media* e dei primi commentatori della legge delega e dello schema in questione si è in questi mesi concentrata sul tema delle misure alternative e soprattutto su quello delle preclusioni all'accesso a tali misure. Ma non si può dimenticare che, come già si è accennato, il rispetto della dignità delle persone è imprescindibile condizione di un trattamento di non desocializzazione e di sostegno rivolto agli imputati e di un percorso di recupero e di reinserimento delle persone condannate.

Al rispetto della dignità delle persone recluse e dei loro familiari, specie se figli minorenni, la Raccomandazione si ispira, come più volte si è sottolineato, richiamando il legislatore italiano ad adottare ogni opportuno provvedimento. In questa prospettiva, come si accennava poco sopra, si colloca proprio lo schema del decreto legislativo, il cui varo non può dunque più attendere.